

BGer 2F_16/2020 vom 19. August 2020

Bundesgericht, 2020-08-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2F_16_2020

FR: TF 2F_16/2020 du 19 août 2020

IT: TF 2F_16/2020 del 19 agosto 2020

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale verifica d'ufficio se e in che misura una domanda può essere esaminata nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1 pag. 365).

Confrontato con una richiesta di revisione il Tribunale federale è chiamato a statuire nella composizione ordinaria e cioè, di regola, a tre giudici (sentenza 2F_6/2019 del 21 marzo 2019 consid. 1.2). In questo contesto, vaglia però solo le richieste relative a tale domanda (sentenza 5F_2/2019 del 15 febbraio 2019 consid. 2).

E. 2

Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii).

La domanda di "esclusione" del Presidente della II Corte di diritto pubblico e della Cancelliera Ieronimo Perroud dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF . Contrariamente a quanto paiono ritenere gli istanti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole - compresa la decisione oggetto dell'istanza di revisione all'esame - non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF ; sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 1.2.2). In tali circostanze, non occorre quindi nemmeno avviare la procedura prevista dall' art. 37 LTF (sentenza 5F_15/2020 del 3 giugno 2020 consid. 3).

E. 3

Si pone il problema della capacità processuale di A._____, il quale ha inoltrato personalmente l'istanza di revisione.

Con decisioni cautelari del 30 settembre 2019 e del 9 dicembre 2019, l'Autorità regionale di protezione 9 sede di X._____ ha nominato a A._____ due curatori di rappresentanza giusta l' art. 394 CC , con il compito, in particolare, di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi.

La questione di sapere se l'istanza di revisione debba essere trasmessa loro per ratifica (art. 42 cpv. 5 LTF) può però rimanere aperta, dato che essa, come si vedrà, sfugge a un esame di merito (sentenze 1F_9/2020 del 17 giugno 2020 consid. 3.1 e 5F_3/2020 del 7 aprile 2020 consid. 5).

E. 4

Con sentenza 2C_558/2020, di cui viene chiesta la revisione, il Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché le

istanze ricorsuali cantonali non erano state esaurite e, in particolare, poiché la querelata decisione non era stata impugnata davanti alla Commissione di ricorso sulla magistratura. Gli istanti chiedono la revisione del citato giudizio richiamandosi all'art. art. 121 LTF .

E. 4.1

Giusta l' art. 121 LTF , la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata: se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), se il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte (lett. b); se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d).

Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: in questo contesto, non basta pretendere l'esistenza del motivo di revisione, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura giustificerebbe una modifica del dispositivo della sentenza del Tribunale federale (art. 42 cpv. 2 LTF ; sentenza 2F_7/2018 del 4 maggio 2018 consid. 2.1).

E. 4.2

Una simile motivazione, che dev'essere relativa a quanto deciso in concreto (DTF 118 II 477 consid. 1 pag. 478; sentenze 1F_8/2012 del 24 aprile 2012 e 5F_2/2011 del 12 maggio 2011 consid. 3.3.2), manca però nella fattispecie che ci occupa.

Nel loro scritto, gli istanti si riferiscono infatti all' art. 121 LTF . In relazione alla ragione della pronuncia di inammissibilità - formulata dal Tribunale federale per mancato esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali, con specifico riferimento sia all'art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF che all'art. 85a cpv. 1 della legge ticinese del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL/TI 177.100) - non sostanziano tuttavia l'esistenza di nessuno dei motivi di revisione invocati, né mostrano - quindi - perché un loro eventuale riconoscimento comporterebbe anche la modifica del dispositivo della pronuncia in questione.

E. 5.1

Per quanto precede, la domanda di revisione è inammissibile e può essere evasa senza uno scambio di scritti (art. 127 LTF).

E. 5.2

Considerate le circostanze del caso si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Ciò rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria interposta dagli istanti. Non si assegnano ripetibili né "indennità di inconvenienza".

E. 5.3

Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione (art. 42 cpv. 7 LTF ; sentenza 5F_16/2020 del 3 giugno 2020 consid 6).